NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 5

Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri

Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonche' tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformita' agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purche' adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

Versione in vigore dal 1 marzo 1987, non più in vigore dal 29 agosto 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-della-cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di/art-5-funzioni-di-coordinamento-del-ministro-degli-affari-esteri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it